



F.I.S.B.B.

**Federazione Italiana Sport
Biliardo e Bowling**

CODICE ETICO

Delibera del Consiglio Federale n.3 del 31.01.2024

INDICE

PREMESSA

TITOLO I – DESTINATARI

Articolo 1 - Destinatari e ambito di applicazione del Codice

TITOLO II – PRINCIPI GENERALI

Articolo 2 – Principi Olimpici

Articolo 3 – Principio di Legalità

Articolo 4 – Principio di Lealtà Sportiva

Articolo 5 – Principio di Non Violenza

Articolo 6 – Principio di Non Discriminazione

Articolo 7 – Principio di Tutela della Persona

Articolo 8 – Principio di Libertà di Espressione

Articolo 9 – Principio di Responsabilità Sociale

Articolo 10 – Principio di Imparzialità

TITOLO III – DIVIETI

Articolo 11 – Divieto di influenza, alterazione e manipolazione risultati sportivi

Articolo 12 – Divieto di scommesse

Articolo 13 – Antiriciclaggio e Attività illecite

Articolo 14 – Benefici personali, donazioni e regalie

Articolo 15 – Divieto di dichiarazioni lesive della reputazione

Articolo 16 – Abuso d’Ufficio

TITOLO IV – OBBLIGHI

Articolo 17 – Promozione del Settore Giovani

Articolo 18 – Contrasto alla Violenza di Genere, alle Molesti e agli Abusi

Articolo 18.1 – Molesti e Abusi

Articolo 19 – Doveri di riservatezza

Articolo 20 – Prevenzione conflitti d’interesse

Articolo 21 – Rapporti con i Mass Media e diffusione delle informazioni

TITOLO V – TUTELE

Articolo 22 – Salvaguardia dei Beni federali

Articolo 23 – Tutela della Privacy

Articolo 24 – Tutela dell’immagine ed utilizzo improprio dei social network

Articolo 25 – Riservatezza e correttezza delle informazioni e comunicazioni

TITOLO VI – NORME DI COMPORTAMENTO DEI SOGGETTI TESSERATI

Articolo 26 – Gli Atleti

Articolo 26.1 – Atleti “Azzurri”

Articolo 27 – I Tecnici

Articolo 28 – Gli Ufficiali di Gara

Articolo 29 – I Dirigenti federali

TITOLO VII – PERSONALE FEDERALE E AMBIENTE DI LAVORO

Articolo 30 – Risorse Umane

Articolo 31 – Selezione del personale e costituzione del rapporto di lavoro

Articolo 32 – Politiche di gestione delle Risorse Umane

Articolo 33 – Ambiente di Lavoro

Articolo 34 – Cultura della Sicurezza e Tutela della Salute

TITOLO VIII – I RAPPORTI DELLA FISBB

Articolo 35 – I Rapporti con la Pubblica Amministrazione

Articolo 36 – I Rapporti con i fornitori ed i collaboratori esterni

Articolo 37 – I Rapporti con la collettività

Articolo 38 – I Rapporti con i Media

TITOLO IX – MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL CODICE

Articolo 39 – Divulgazione del Codice Etico

Articolo 40 – Sistema di controllo interno e Segnalazioni

Articolo 41 – Il Comitato Etico

Articolo 42 – Sistema sanzionatorio

Articolo 43 – Disposizioni finali

PREMESSA

La Federazione Italiana Sport Biliardo e Bowling (di seguito “FISBB”) nello svolgimento della propria attività rispetta le Leggi dello Stato e le norme dell’Ordinamento sportivo in cui opera, richiamando la fondamentale importanza dei valori morali e sociali dello Sport, quale momento di formazione dell’individuo e di aggregazione comunitaria sulla base dei principi riconosciuti dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE e della Costituzione italiana.

La FISBB, in particolare, agisce in ottemperanza ai principi e ai doveri fondamentali, inderogabili e obbligatori, di lealtà e correttezza sportiva, libertà e dignità della persona umana nel rispetto delle diversità.

La FISBB ripudia ogni discriminazione basata sul sesso, sulle razze, sulle lingue, sulle condizioni personali e sociali, sul credo religioso e politico.

Richiamando le ragioni etico - politiche della particolare tutela riservata allo Sport dall’Ordinamento giuridico italiano, adotta il presente Codice Etico, che ha pertanto l’obiettivo di definire con chiarezza l’insieme dei valori che la FISBB riconosce, accetta e condivide.

Il Codice costituisce un insieme di principi la cui osservanza è di fondamentale importanza per il regolare funzionamento, l’affidabilità e l’immagine della FISBB e degli Sport del Biliardo e del Bowling, quale spazio di educazione individuale e di accomunamento sociale nonché quale modello civico di vita valido anche fuori dal fenomeno sportivo.

Le norme contenute nel Codice integrano e completano le disposizioni dell’Ordinamento giuridico generale e dell’Ordinamento sportivo settoriale; esse costituiscono la base per la loro corretta interpretazione come Regole di condotta per i soggetti Destinatari (come successivamente definiti), e come base di valutazione degli Organi di Giustizia sportiva.

Le norme del presente codice si intendono integrate per quanto qui non specificatamente disposto dai Codici Etici emanati dal CIO, dal CONI, dal CIP e dalle Federazioni Internazionali di riferimento per ogni singola Disciplina.

TITOLO I – DESTINATARI

Articolo 1 – DESTINATARI E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE

I principi e le disposizioni del presente Codice Etico (di seguito “Codice”) costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi generali di diligenza, correttezza e lealtà, che qualificano l’adempimento delle prestazioni lavorative e sportive ed il comportamento nell’ambiente di lavoro e nell’attività sportiva.

I principi e le disposizioni del Codice sono vincolanti per tutti gli Affiliati e i Tesserati (Atleti, Tecnici, Ufficiali di Gara, Dirigenti) nonché per tutte le persone che operino in nome o per conto della Federazione, legate ad essa ed ai suoi Settori da rapporti organici o di lavoro, anche se occasionali o di semplice collaborazione. Tutti questi soggetti di seguito saranno definiti congiuntamente come i “Destinatari”.

Risponde di Responsabilità oggettiva l’Affiliato presso il quale opera il Tesserato o qualsiasi altro soggetto che adotti comportamenti contrari a quanto disciplinato dal presente Codice.

Il Codice è portato a conoscenza di terzi che ricevano incarichi dalla FISBB o che abbiano con essa rapporti stabili o temporanei.

A fronte di quanto sopra riportato, ciascun Destinatario si impegna alla diffusione del presente presso tutti i soggetti interessati, alla corretta interpretazione dei suoi contenuti ed alla messa a disposizione di strumenti che ne favoriscano l’applicazione e a mettere in atto, inoltre, le necessarie misure al fine di svolgere l’attività di verifica e monitoraggio dell’applicazione del Codice stesso, prevedendo, se del caso, sanzioni in caso di sua violazione.

TITOLO II – PRINCIPI GENERALI

Articolo 2 – PRINCIPI OLIMPICI

I soggetti Destinatari del Codice Etico si impegnano ad assicurare nello svolgimento delle attività agonistiche e di quelle ad esse preparatorie ed organizzative, la vigorosa osservanza dei Valori Olimpici, del rispetto delle Leggi nazionali e sportive e dell’antidoping.

Questi valori incorporano i concetti di amicizia, di rispetto degli altri e di correttezza sportiva e comprendono la lotta contro il doping, contro la violenza fisica e verbale, contro le discriminazioni e contro ogni distorsione dei valori sportivi.

Articolo 3 – PRINCIPIO DI LEGALITÀ

I soggetti Destinatari del Codice Etico si impegnano ad osservare, senza evasioni ed elusioni, e ad interpretare correttamente nel loro reale valore sia le Leggi della Repubblica, sia tutti i Regolamenti promanati dalle Istituzioni sportive nazionali e internazionali, con particolare attenzione a quelli adottati dal CIO, dal CONI, dal CIP, dalla FISBB e dalle Federazioni internazionali a cui la stessa aderisce.

La FISBB adotta tale Principio di Legalità come inderogabile e i Destinatari devono impegnarsi al rispetto di tali Leggi e Regolamenti.

Chiunque abbia rapporti con la FISBB dovrà conformarsi sostanzialmente e non solo formalmente al

Principio di Legalità; ciò comporta la necessità di conformare i propri comportamenti, non solo alle disposizioni di Legge, ma anche ai complementari principi morali applicabili.

Il perseguimento degli interessi della Federazione non può mai giustificare una condotta contraria ai Principi di Legalità, Correttezza e Onestà.

I soggetti Destinatari del Codice Etico si impegnano a promuovere condotte di vigilanza attiva al fine di prevenire e segnalare senza indugio ogni condotta lesiva della lealtà sportiva e/o illecita in generale.

La FISBB si riserva di non attuare e/o risolvere i rapporti già in essere, nel rispetto delle normative applicabili, con i soggetti che non attuino o cessino di realizzare, un comportamento conforme al Principio di Legalità.

Articolo 4 – PRINCIPIO DI LEALTÀ SPORTIVA

I soggetti Destinatari del Codice Etico si impegnano a comportarsi sia nei rapporti agonistici, sia in quelli di natura amministrativa con la massima lealtà reciproca, osservando tutte le comuni prassi del fair play sportivo.

Si impegnano altresì a perseguire i legittimi risultati agonistici nel rigoroso rispetto delle regole, rifiutando e denunciando ogni pratica che possa, anche potenzialmente, alterare la normalità e la verità del risultato sportivo.

Si impegnano pertanto a denunciare la pratica del doping e altri eventuali fattori che possano concorrere a falsare i risultati degli eventi sportivi ovvero ad assicurare a chiunque un indebito vantaggio nelle competizioni sportive.

Articolo 5 – PRINCIPIO DI NON VIOLENZA

I soggetti Destinatari del Codice Etico non devono adottare comportamenti o rilasciare dichiarazioni che in qualche modo incitano alla violenza o ne costituiscano apologia; devono altresì astenersi da qualsiasi condotta suscettibile di ledere l'integrità fisica e morale dell'avversario nelle gare e nelle competizioni sportive.

Articolo 6 – PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE

I soggetti Destinatari del Codice Etico devono astenersi da qualsiasi comportamento discriminatorio in relazione alla razza, all'origine etnica o territoriale, al sesso, all'età, alla religione e alle opinioni politiche.

Articolo 7 – PRINCIPIO DI TUTELA DELLA PERSONA

I soggetti Destinatari del Codice Etico si impegnano a garantire condizioni di attività sportiva rispettose della dignità individuale e ad osservare con scrupolosa diligenza e responsabilità il rispetto dell'integrità

fisica, morale e culturale della persona.

Le Società e Associazioni Sportive affiliate alla Federazione e i loro Dirigenti devono vigilare rigorosamente al fine di impedire ogni ricorso a pratiche dopanti; devono promuovere e tutelare in particolare la formazione dei giovani sportivi, sia sul piano tecnico sportivo, sia favorendo e comunque non ostacolando la prosecuzione dei cicli scolastici e universitari di ciascuno.

I Destinatari del Codice Etico, ed in particolare le Società, le Associazioni e il personale medico, devono assicurare la tutela dei dati personali degli Atleti, specialmente di quelli a presidio di libertà e dignità della persona e come presupposto della corretta convivenza sportiva.

Articolo 8 – PRINCIPIO DI LIBERTÀ DI ESPRESSIONE

I Destinatari del Codice Etico hanno la possibilità di esprimere i propri punti di vista nelle zone e centri riservati ai media (conferenze stampa e interviste; team meeting; canali tradizionali o digitali; social media; prima dell'inizio della competizione etc.) garantendo che l'espressione e il gesto siano in linea con i principi di legalità e di lealtà sportiva richiamati dal presente Codice Etico, non dovendo mai essere indirizzati - direttamente o indirettamente contro persone, paesi, organizzazioni e/o la loro dignità e senza mai arrecare o rischiare di arrecare disturbo o intromissione e/o danno alle persone e/o cose.

Nessun tipo di manifestazione o propaganda politica, religiosa o razziale è permessa in qualsiasi sito, sede o area di eventi o di attività soggetta all'applicazione del presente Codice Etico.

Articolo 9 – PRINCIPIO DI RESPONSABILITÀ SOCIALE

Nella consapevolezza della funzione sociale e culturale dello sport in Italia, i soggetti Destinatari del Codice Etico si impegnano a comportamenti di responsabilità nei confronti della comunità sportiva nel suo complesso, con particolare attenzione al mondo degli spettatori sostenitori.

Articolo 10 – PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ

I Destinatari del Codice Etico devono operare con imparzialità ed evitare disparità di trattamento nei confronti dei soggetti con i quali intrattengono rapporti in funzione dell'attività svolta nell'ambito sportivo.

TITOLO III – DIVIETI

Articolo 11 – DIVIETO DI INFLUENZA, ALTERAZIONE E MANIPOLAZIONE RISULTATI SPORTIVI

È fatto divieto ai Destinatari del Codice Etico di compiere, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare artificialmente lo svolgimento o il risultato di una competizione o ad assicurare a chiunque un indebito

vantaggio. Le persone soggette a questo Codice Etico devono astenersi da qualsiasi azione o tentativo di influenzare o manipolare impropriamente il corso e/o i risultati di qualsiasi evento FISBB in qualunque modo contrario all'etica sportiva e al comportamento sportivo o al principio di fair play. Le persone soggette al Codice Etico devono mantenere l'assoluta indipendenza e rispettare rigorosamente il Codice del Movimento Olimpico per la Prevenzione della Manipolazione delle Competizioni, il quale in particolare vieta qualsiasi coinvolgimento in qualsiasi forma di corruzione, uso scorretto delle informazioni e favoritismi.

Articolo 12 – DIVIETO DI SCOMMESSE

I Destinatari del presente Codice Etico devono astenersi dall'organizzare, partecipare e promuovere tutte le forme di attività connesse alle scommesse relative a qualsiasi evento/attività FISBB, qualsiasi evento/attività in cui sono rappresentati le Discipline regolamentate dalla FISBB. In particolare, non devono scommettere su alcun evento/attività, indipendentemente dalla loro partecipazione a tale evento/attività o alla loro Disciplina di appartenenza.

Le persone soggette al Codice Etico non devono partecipare ad alcuna attività illegale di scommesse indipendentemente dallo Sport coinvolto. Dandosi atto che ai fini del presente articolo, si intende per "scommesse" un'attività di scommesse in base alla quale viene effettuata una puntata/scommessa sul risultato di un evento sportivo, ovvero in caso di manifestazione organizzata nell'ambito della FISBB o comunque in ogni altra attività praticata in forma agonistica o non agonistica avente ad oggetto le Discipline sportive del Biliardo e del Bowling, al fine di vincere denaro. Salvo dove espressamente indicato, il presente Codice Etico non si applica ad altri giochi d'azzardo (servizi di poker e casinò) o giochi d'azzardo come servizi di lotterie, bingo, gratta e vinci o servizi di vendita promozionale costituiti da giochi promozionali.

Articolo 13 – ANTIRICICLAGGIO E ATTIVITÀ ILLECITE

La FISBB condanna e reprime qualsiasi forma di impiego di denaro contante per qualunque operazione di incasso (tranne che per gli importi regolati dalla legge e per le attività tipiche e istituzionali della Federazione, come ad esempio il tesseramento, le iscrizioni alle gare, la biglietteria, etc.), pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie, adottando strumenti di incasso e di pagamento tracciabili; vieta espressamente l'uso di conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia nonché l'utilizzo di altri beni e utilità di provenienza comunque illecita o criminale, compreso il riciclaggio che viene condannato espressamente dalla Federazione che per nessuna circostanza deve essere implicata in vicende relative al riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite e per tale motivo, la FISBB si impegna a rispettare tutte le norme o disposizioni, sia nazionali che

internazionali, in tema di antiriciclaggio. La FISBB, inoltre, vieta a tutti coloro che ne fanno parte di porre in essere qualsiasi atteggiamento e comportamento comunque connesso ad attività illecite di qualsiasi genere, dovendo verificare preventivamente, attraverso la raccolta delle informazioni finanziarie necessarie, la rispettabilità, buona reputazione e legittimità delle controparti di compiere operazioni da parte di soggetti interessati.

Articolo 14 – BENEFICI PERSONALI, DONAZIONI E REGALIE

I Destinatari del Codice Etico non devono sollecitare, accettare o offrire, direttamente o indirettamente, qualsiasi forma di remunerazione o commissione, o qualsiasi beneficio o servizio celato di qualsiasi natura per dei benefici personali connessi a qualsiasi evento o attività della FISBB, a meno che non sia consentito dai Regolamenti e dallo Statuto o sulla base di contratti.

Le persone soggette al Codice Etico, in relazione al loro coinvolgimento con qualsiasi attività FISBB, non devono offrire o accettare regali, pagamenti o altri benefici che possano verosimilmente screditare la reputazione della FISBB, delle sue discipline. Questo include (ma non si limita a) offrire e accettare doni e altri favori come ad es. intrattenimento, il quale, nel rispetto delle norme e abitudini locali prevalenti, sono maggiori rispetto gesti di riconoscimento del valore nominale e comuni gesti di ospitalità. In ogni caso, i doni il cui valore eccede la normalità non devono essere offerti e non devono essere accettati, salvo che le circostanze non consentano il rifiuto di tale dono.

In questo caso il ricevente consegnerà il regalo alla FISBB nella persona del Segretario FISBB o ad altra persona da quest'ultimo designata e si procederà ad informare il donatore che il regalo è stato accettato per conto della Federazione.

Articolo 15 – DIVIETO DI DICHIARAZIONI LESIVE DELLA REPUTAZIONE

I Destinatari del Codice Etico non devono esprimere pubblicamente con qualsiasi mezzo, anche attraverso i social network, giudizi o rilievi lesivi della reputazione, dell'immagine o della dignità personale di soggetti o di Organismi operanti nell'ambito dell'Ordinamento sportivo.

Articolo 16 – ABUSO D'UFFICIO

Nessuno deve abusare del ruolo rivestito, né attuare atti contrari al proprio ruolo, né omettere o posticipare un atto per interessi personali o di terzi.

Nessuno può ricevere o richiedere benefici di qualsiasi natura, diretti o indiretti, per compiere, omettere o ritardare un atto del proprio ufficio.

TITOLO IV – OBBLIGHI

Articolo 17 – PROMOZIONE DEL SETTORE GIOVANILE

Valore primario è la promozione dei valori positivi nello sport giovanile, nella consapevolezza che il buon esempio ai giovani è la più immediata forma di educazione al rispetto reciproco. A tal fine si richiede l'osservanza, da parte di tutte le persone che lavorano nell'ambito dell'attività sportiva giovanile, dei principi, degli obblighi e dei divieti generali sopra riportati e di quelli specifici qui enunciati. Le relazioni con i giovani Atleti devono svolgersi in modo ineccepibile sotto il profilo della correttezza etica. La Federazione non tollera nessuna forma di abuso sui giovani Atleti, sia esso psicologico o fisico. La guida e l'educazione dei giovani devono essere condotte in accordo con modelli che valorizzino i principi etici ed umani in generale, ed il fair play nello Sport in particolare. La FISBB condanna l'utilizzo di sostanze stupefacenti e/o dopanti.

Articolo 18 – CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE, ALLE MOLESTIE E AGLI ABUSI

I Destinatari del presente Codice Etico dovranno astenersi ed impegnarsi a prevenire ogni forma di molestia, violenza di genere ed ogni altra condizione di discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Articolo 18.1 – MOLESTIE E ABUSI

I Destinatari del presente Codice Etico dovranno pertanto astenersi da ogni forma di molestie e abusi, siano essi sessuali, fisiche o psicologiche, che si verifichino isolati o in combinazione o che consistano in un incidente singolo o in una serie di incidenti, di persona od on-line (tra cui, ma non limitatamente, ai social media) e in particolare da qualsiasi forma di abuso di autorità (es. dall'uso improprio di una posizione d'influenza, potere o autorità nei confronti di un'altra persona. L'abuso può anche assumere la forma di negligenza. Ai fini della presente disposizione:

- “molestie sessuali” identifica un comportamento fisico, verbale o non verbale inappropriato e indesiderato di natura sessuale. Le molestie sessuali possono assumere la forma di abusi sessuali;
- “abuso sessuale” identifica qualsiasi condotta di natura sessuale, sia senza contatto, con contatto, in cui il consenso è manipolato o non è o non può essere dato, in cui il consenso è stato forzato, manipolato, ottenuto alla base di una relazione di dipendenza o non può essere dato con qualsiasi validità legale.
- “abuso fisico” identifica qualunque deliberato e indesiderato gesto, ad esempio, un pugno, percossa, calcio, morso o bruciatura. Tale atto può anche consistere in un'attività fisica inappropriata e forzata

(per es. carichi di allenamento inappropriati all'età dell'Atleta o al fisico in caso di Atleti infortunati), consumo forzato di alcool o l'imposizione della pratica del doping;

- "abuso psicologico" significa un indesiderato atto compreso il confinamento, l'isolamento, l'aggressione verbale, l'umiliazione, intimidazione, infantilizzazione o qualsiasi altro trattamento che potrebbe diminuire il senso di identità, dignità e autostima;

- "negligenza" identifica il fallimento nel prendersi cura della persona non garantendo un livello minimo di attenzioni, causando dolore, permettendo che si verifichi il danno/incidente o creando un immediato rischio di dolore.

Articolo 19 – DOVERE DI RISERVATEZZA

Tutti coloro che operano per conto della FISBB sono tenuti a mantenere il più stretto e assoluto riserbo su tutte le informazioni relative alla Federazione delle quali siano a conoscenza in virtù dell'attività svolta per la FISBB. In particolare, sono tenuti a non divulgare notizie di atti e provvedimenti prima che gli stessi siano formalizzati e comunicati alle parti interessate.

In particolare, il personale e i collaboratori dovranno:

1. acquisire e trattare solo le informazioni ed i dati necessari ed opportuni per le finalità direttamente riconducibili alla funzione svolta;
2. acquisire e trattare le informazioni ed i dati stessi solo all'interno di specifiche procedure;
3. conservare i dati stessi in modo che venga impedito che altri non autorizzati ne prendano conoscenza;
4. comunicare le informazioni ed i dati stessi nell'ambito di procedure prefissate e/o su esplicita autorizzazione dei superiori, comunque prevenendo l'eventuale dispersione degli stessi.;
5. assicurarsi che non sussistano i vincoli alla possibile divulgazione delle informazioni riguardanti i terzi collegati alla Federazione da un rapporto di qualsiasi natura e, se del caso, ottenere il loro consenso.

Non è, altresì, consentito divulgare informazioni o notizie apprese nell'esercizio delle proprie funzioni, se non per scopi connessi con l'esercizio della propria attività professionale, utilizzare o diffondere informazioni privilegiate, manipolare o diffonderne di false.

Non è consentito l'accesso a terzi ad atti, documenti e fascicoli se non nei casi e nei modi previsti dalle prescrizioni interne.

Articolo 20 – PREVENZIONE CONFLITTI D'INTERESSE

I Destinatari del Codice Etico sono tenuti a prevenire situazioni, anche solo apparenti, di conflitto con l'interesse sportivo, in cui possano essere coinvolti interessi personali o di persone ad essi collegate.

Nel caso in cui sussistano gravi ragioni di convenienza e di opportunità, parimenti in ogni altro caso in cui il compimento di un'azione o di un comportamento possa compromettere il rispetto del Principio di Imparzialità e Indipendenza, è necessario astenersi.

Pertanto, i Destinatari del presente Codice Etico devono:

- a) rivelare tempestivamente un interesse personale in qualsiasi situazione che possa ragionevolmente essere considerata coinvolta in un conflitto di interesse;
- b) astenersi dal prendere o influenzare decisioni che comportino un guadagno personale o familiare o una vasta popolarità;
- c) astenersi dal fornire favori ingiustificati a terze parti o associati o tesserati.

Sono fatte salve specifiche discipline di incompatibilità e gestione del conflitto di interessi eventualmente previste per Dirigenti, Tecnici e Ufficiali di Gara secondo disposizioni dello Statuto, del Regolamento Organico, del Regolamento di Giustizia e dei Regolamenti dei Settori e delle singole Discipline sportive.

Articolo 21 – RAPPORTI CON I MASS MEDIA E DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI

I Destinatari del Codice Etico si impegnano a comunicare all'esterno informazioni veritiere e trasparenti; le informazioni riservate sono gestite con adeguate procedure interne, trattate nel rispetto della riservatezza e della privacy dei soggetti interessati.

Coerentemente con i principi di trasparenza e completezza dell'informazione, la comunicazione della FISBB verso l'esterno è improntata al rispetto del diritto all'informazione; in nessun caso i Destinatari del presente Codice si prestano a divulgare notizie o commenti falsi o tendenziosi, sia riguardanti le attività della Federazione, che le relazioni esterne da essa intraprese in generale.

TITOLO V – TUTELE

Articolo 22 – SALVAGUARDIA DEI BENI FEDERALI

Tutti i Destinatari del Codice Etico sono tenuti a salvaguardare i beni federali, identificabili nei beni mobili e immobili, inclusi impianti ed attrezzature sportive, nonché le risorse informatiche e tecnologiche, inclusa la posta elettronica ed i supporti informatici. L'utilizzazione degli stessi dovrà essere responsabile e diligente, nonché in linea con le procedure federali e le indicazioni fornite dalla FISBB.

Gli utilizzatori dei beni federali sono tenuti ad utilizzare le dotazioni della Federazione soltanto per l'espletamento delle mansioni a cui è preposto. È pertanto tassativamente vietato ai dipendenti agire con i mezzi federali, siano essi informatici, tecnici o di qualunque altro tipo, per il conseguimento di fini o

interessi privati o in concorrenza con le attività federali.

Articolo 23 – TUTELA DELLA PRIVACY

La FISBB si uniforma alle prescrizioni comunitarie e nazionali in materia di protezione dei dati personali e sensibili. Con riguardo al trattamento dei dati personali, la Federazione si impegna a trattare i dati in modo lecito, corretto, esatto, pertinente e non eccedente, garantendo i diritti dell'interessato e mettendo in atto specifiche cautele volte ad informare ciascun dipendente e collaboratore incaricato del trattamento, sulla natura del trattamento, sulle sue modalità e sugli ambiti di comunicazione

Articolo 24 – TUTELA DELL'IMMAGINE ED UTILIZZO IMPROPRIO DEI SOCIAL NETWORK

La buona reputazione e/o l'immagine della FISBB rappresenta un elemento essenziale e basilare per la Federazione stessa. Pertanto, tutti i Destinatari devono agire in conformità ai principi dettati dal Codice Etico, assumendo sempre un profilo decoroso e consono alla propria figura legata alla FISBB, in modo conforme agli standard richiesti dalla Federazione stessa. È inoltre proibito qualsiasi comportamento non conforme al buon costume nonché lesivo dell'immagine della FISBB, anche con riguardo alla pubblicazione di immagini e/o commenti riguardanti la FISBB e tutti i suoi tesserati su qualsiasi piattaforma social (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube ecc.).

Articolo 25 – RISERVATEZZA E CORRETTEZZA DELLE INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI

Le informazioni e le comunicazioni interne della FISBB devono essere verificate e corrette prima che siano trasmesse al di fuori della Federazione stessa. La diffusione delle suddette informazioni deve essere effettuata esclusivamente per le funzioni preposte, previa approvazione del Segretario Generale, in tal modo assicurando sempre una corretta gestione delle informazioni della FISBB e unicamente attraverso i canali ufficiali

TITOLO VI – NORME DI COMPORTAMENTO DEI SOGGETTI TESSERATI

Articolo 26 – GLI ATLETI

Gli Atleti di ogni livello ed età devono essere trattati con rispetto e dignità. Essi hanno diritto alla tutela della propria salute e sicurezza; hanno diritto a poter partecipare a competizioni regolari e hanno altresì diritto ad esprimere le proprie istanze attraverso i propri rappresentanti.

Essi promuovono costantemente i valori dell'integrità fisica e morale, condannano ogni forma di discriminazione e molestia, promuovendo altresì la tutela della salute, della sicurezza, dell'igiene ed il

rispetto dell'ambiente in cui operano.

Gli Atleti sono tenuti ad allenarsi con impegno e determinazione, secondo le direttive impartite dagli allenatori, nel rispetto della loro preparazione, conoscenza, capacità ed esperienza.

Sono tenuti a rispettare gli Ufficiali di Gara e non contestare polemicamente le decisioni arbitrali, seguendo unicamente le forme ordinarie di ricorso previste dall'ordinamento federale.

Articolo 26.1 – ATLETA “AZZURRO”

L'onore di vestire la maglia Azzurra costituisce il massimo riconoscimento di ordine sportivo e morale per gli Atleti tesserati alla Federazione

Tutti gli Atleti sono pertanto rigorosamente tenuti a rispondere prontamente ad ogni invito o convocazione a partecipare ad allenamenti, per controlli, per selezioni o per la partecipazione a manifestazioni ufficiali, salvo casi gravi, opportunamente documentati, che ne impediscano la partecipazione.

Dal momento in cui gli Atleti indossano la maglia Azzurra assumono l'obbligo della più assoluta disciplina e dell'osservanza delle disposizioni federali, diventando un modello di comportamento. Quali rappresentanti ufficiali della Federazione “in campo”, devono agire con un elevato senso di responsabilità ed integrità dentro e fuori il campo gara, rispettando tutti i principi etici del Codice.

Gli Atleti “Azzurri” devono - secondo le proprie possibilità fisiche e morali - tenere alto il prestigio sportivo dell'Italia e della Federazione, affrontando le competizioni con animo forte, con lealtà e correttezza, impegnandosi al massimo delle proprie possibilità.

Gli Atleti delle rappresentative nazionali devono, in particolare, utilizzare con responsabilità beni e risorse messi loro a disposizione dalla Federazione, rispettare le scelte dei Direttori Tecnici e dei Tecnici federali di riferimento.

Con il loro comportamento devono concorrere a creare un clima di sana competizione sportiva, prestare massimo impegno in occasione di competizioni ufficiali e raduni, non creare ipotesi di conflitto tra sponsor istituzionali e sponsor individuali.

Gli Affiliati sono tenuti a far rispettare dai propri Atleti le disposizioni federali ed a facilitare in ogni modo possibile il compito degli Organi federali e dei Tecnici preposti alla preparazione delle Squadre Federali. Eventuali comportamenti scorretti o antisportivi assunti da Atleti “Azzurri” saranno soggetti ad una valutazione dei Direttori Tecnici. La qualifica di “Atleta Azzurro” costituisce aggravante nella valutazione di eventuali mancanze disciplinari e conseguentemente nell'applicazione delle relative sanzioni.

L'Atleta che senza un giustificato e documentato motivo:

- non dà la propria adesione o disponibilità alle convocazioni federali;
- non si presenta al raduno della Squadra Federale dopo aver dato la propria disponibilità;

- si ritira o abbandona la Squadra Federale durante il raduno di preparazione o durante una manifestazione agonistica, in maniera immotivata, sarà deferito agli Organi competenti per i provvedimenti disciplinari del caso.

Gli Affiliati di appartenenza degli Atleti “Azzurri” sono tenuti a tenere i contatti tra gli Organi Federali competenti e gli Atleti, al fine di regolare la partecipazione di questi ultimi a competizioni ufficiali e raduni. A tale proposito nel rispetto dei rispettivi ruoli, si considerano referenti istituzionali per i dirigenti societari il Presidente ed i Consiglieri federali, per i Tecnici societari il Direttore Tecnico ed il Commissario Tecnico.

Le giustificazioni per motivi sanitari dovranno essere sempre accompagnate da idonea certificazione che verrà trasmesso al medico federale per l'adozione di eventuali specifiche terapie ai fini della preparazione sportiva e della tutela della salute.

Articolo 27 – I TECNICI

I Tecnici hanno la funzione di educare, guidare, formare e allenare gli Atleti di qualunque età, sesso e livello, ai valori del Biliardo e del Bowling.

I Tecnici devono avere un comportamento esemplare che costituisca un modello positivo per l'Atleta. Non devono premiare comportamenti sleali, né adottarli personalmente, né ignorare quelli adottati da altri.

Il livello di formazione e di qualificazione dei Tecnici deve essere adatto ai bisogni dell'atleta in funzione del livello sportivo di quest'ultimo.

I Tecnici devono garantire che la salute, la sicurezza ed il benessere degli Atleti di tutti i livelli vengano anteposti alla prestazione sportiva ed al risultato agonistico, ad interessi particolari, sia del singolo che della società di appartenenza o della Federazione stessa.

I Tecnici designati responsabili delle Squadre Federali, quali rappresentanti ufficiali della Federazione, devono agire con un elevato senso di responsabilità ed integrità nell'espletamento delle proprie mansioni, rispettando i più severi principi etici del Codice.

Essi sono tenuti a tenersi in costante aggiornamento rispetto alle tecniche di allenamento ed apprendimento e ad informarsi sulle linee guida impartite dalla Direzione Tecnica federale a cui devono riferirsi per progettare i propri interventi.

Nell'adempimento del loro ruolo, i Tecnici delle Squadre federali devono altresì contribuire a creare un clima di armonia e di sana competizione sportiva all'interno del proprio gruppo e devono poter consentire agli Atleti di agire in condizioni di pari opportunità in occasione di allenamenti, raduni, selezioni e competizioni ufficiali.

Articolo 28 – GLI UFFICIALI DI GARA

Tutti gli Ufficiali di Gara sono tenuti al rispetto delle regole contenute nel presente Codice Etico. La violazione di tali regole comporta la immediata sospensione dalle liste degli Ufficiali di Gara ed il deferimento agli Organi di Giustizia della Federazione Italiana Sport Biliardo e Bowling.

Gli Ufficiali di Gara si impegnano a

- svolgere l'attività con obiettività, equità, imparzialità e soprattutto in "bona fide", promuovendo i valori educativi dello Sport e della sana competizione, quale garante del rispetto delle regole,
- assolvere il proprio incarico dando sempre il meglio di sé, con impegno e professionalità, al servizio dello Sport, adoperandosi affinché gli Atleti siano posti nelle migliori condizioni per esprimere al massimo le proprie potenzialità;
- vivere la passione arbitrale con equilibrio, responsabilità e autorevolezza;
- credere nel valore della giustizia e riconoscere serenamente i propri errori;
- svolgere il compito con diligenza riferendo sui fatti con sinteticità e fedeltà, evitando superficialità e approssimazione e senza cedere ad alcuna ingerenza esterna;
- essere solidale e disponibile verso gli Atleti, i Dirigenti, i Tecnici, gli operatori e gli stessi colleghi, secondo lo spirito di gruppo nel raggiungimento di obiettivi comuni, mantenendo un corretto contegno, rispettando la propria immagine e della Federazione;
- osservare scrupolosamente le disposizioni che, a qualunque livello, gli vengano impartite e utilizzare con cura l'attrezzatura ricevuta per l'espletamento della mansione;
- avere una buona padronanza normativa, frutto di un costante aggiornamento, unita alla corretta applicazione pratica;
- mantenere con i colleghi, nell'ambito di qualsiasi incarico ricoperto, un rapporto non oppressivo o autoritario;
- non interferire nel lavoro altrui, ma collaborare alla crescita nel rispetto dei ruoli, accumulati da sentimenti di reciproca considerazione.

Articolo 29 – I DIRIGENTI FEDERALI

I Dirigenti sono tenuti a rispettare ed ispirare il proprio operato ai principi del presente Codice Etico, nonché a svolgere con massima diligenza le funzioni ad essi conferite, perseguendo gli obiettivi assegnati e adottando un comportamento organizzativo adeguato.

Inoltre, sono tenuti ad assumere comportamenti esemplari ed imparziali nei rapporti con Affiliati, Tesserati, colleghi, collaboratori e sottoposti, nonché nelle relazioni esterne, favorendo la diffusione delle buone prassi ed il buon esempio.

In particolare, ciascun Dirigente cura le risorse assegnate per finalità federali, favorendo l'instaurazione

di rapporti cordiali e rispettosi per favorire il benessere organizzativo, l'inclusione e la valorizzazione delle professionalità. Tenendo presente le capacità e le attitudini del personale impiegato, i Dirigenti assegnano una corretta ed equa ripartizione del carico di lavoro.

TITOLO VII – PERSONALE FEDERALE E AMBIENTE DI LAVORO

Articolo 30 – RISORSE UMANE

Le Risorse Umane sono considerate elemento essenziale per l'esistenza della Federazione che riconosce l'importanza di stabilire e mantenere con queste, relazioni basate sulla lealtà, correttezza e sulla fiducia reciproca.

Articolo 31 – SELEZIONE DEL PERSONALE E COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

La valutazione del personale da assumere è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati, rispetto a quelli attesi dalle esigenze specifiche della Federazione, nel rispetto dei principi dell'imparzialità e delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati.

Nel momento in cui inizia la collaborazione, il dipendente/collaboratore deve ricevere esaurienti informazioni riguardo alle caratteristiche delle mansioni e della funzione, agli elementi normativi e retributivi ed alle normative e comportamenti per i rischi connessi alla salute personale. Tutto il personale deve essere assunto con regolare contratto di lavoro secondo quanto previsto dagli obblighi di legge.

Articolo 32 – POLITICHE DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

Ferme restando le previsioni di legge e contrattuali in materia di doveri dei lavoratori, ai dipendenti e ai collaboratori sono richiesti professionalità, onestà, dedizione, lealtà, spirito di collaborazione e rispetto reciproco.

È proibita qualsiasi forma di discriminazione nei confronti delle persone, a tal fine la Federazione vieta di ricercare informazioni o effettuare indagini sulle opinioni, i gusti personali e, in generale, sugli aspetti privati dei dipendenti o collaboratori.

A tutti identicamente sono assicurate le medesime opportunità di esprimere il proprio potenziale professionale.

Nella gestione dei rapporti gerarchici l'autorità è esercitata con equità e correttezza, evitandone ogni abuso. Costituisce abuso della posizione di autorità richiedere, come atto dovuto al superiore gerarchico, prestazioni, favori personali e qualunque comportamento che configuri una violazione del presente Codice.

La Federazione e i dipendenti e/o collaboratori si impegnano reciprocamente ad agire lealmente al fine di rispettare gli obblighi assunti dal contratto di lavoro e/o di collaborazione secondo quanto previsto dal presente Codice, assicurando le prestazioni che sono loro richieste e rispettando gli impegni assunti.

Articolo 33 – AMBIENTE DI LAVORO

La Federazione si impegna a garantire che le proprie risorse umane svolgano l'attività lavorativa in un ambiente di lavoro sereno e rispettoso delle esigenze di tutti, favorendo lo sviluppo di relazioni umane e professionali proficue e durature, al fine di un ottimale raggiungimento degli obiettivi federali.

I dipendenti devono contribuire attivamente alla costruzione del rispetto reciproco, mostrando sensibilità e attenzione verso i colleghi.

Ciascun responsabile di funzione federale sostiene la crescita professionale delle eventuali risorse assegnate, dipendenti o collaboratori, tenendo in considerazione le attitudini di ciascuna nell'attribuzione dei compiti, onde realizzare una reale efficienza in ambito operativo.

Ogni responsabile di funzione aziendale presta la debita attenzione e, ove possibile e opportuno, dà seguito a suggerimenti o richieste dei propri collaboratori, in un'ottica di qualità totale, favorendo una partecipazione motivata alle attività della Federazione.

Il lavoro aziendale deve essere svolto con professionalità, affidabilità, precisione, coerenza e cortesia. Deve essere garantita una totale condivisione delle conoscenze e un ambiente costruttivo finalizzato ad una cooperazione reciproca di gruppo, sia interna al gruppo stesso, sia aperta ad accogliere nuovi stimoli provenienti dall'esterno.

Articolo 34 – CULTURA DELLA SICUREZZA E TUTELA DELLA SALUTE

La Federazione si impegna a garantire un ambiente lavorativo conforme alle vigenti norme in materia di salute e sicurezza promuovendo comportamenti responsabili e preservando, mediante il monitoraggio, la gestione e la prevenzione dei rischi connessi allo svolgimento dell'attività professionale, la salute e la sicurezza di tutti i dipendenti e collaboratori.

Tutti i Destinatari del presente Codice Etico sono tenuti allo scrupoloso rispetto delle norme e degli obblighi derivanti dalla normativa di riferimento in tema di salute, sicurezza e ambiente, nonché al rispetto di tutte le misure richieste dalle procedure e dai regolamenti interni.

Ciascun Destinatario del presente Codice Etico deve astenersi dal prestare la propria attività per la FISBB sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti, o altre sostanze che sortiscano analogo effetto, e di consumare tali sostanze nel corso della prestazione lavorativa e/o collaborazione.

La Federazione si impegna a far rispettare nei luoghi di lavoro il divieto di fumo di cui all'art. 51 della Legge 16.01.2003 n.3.

I dipendenti e i collaboratori, nell'ambito del proprio ruolo e delle proprie mansioni, partecipano al processo di prevenzione dei rischi, di salvaguardia dell'ambiente e di tutela della salute e della sicurezza nei confronti di sé stessi, dei colleghi e dei terzi.

TITOLO VIII – I RAPPORTI DELLA FISBB

Articolo 35 – I RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La Federazione coopera attivamente con la Pubblica Amministrazione e con le Pubbliche Istituzioni ed è per tale motivo che tutti coloro che prestano la propria attività lavorativa in nome della Federazione devono intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione basati sui principi della trasparenza, della correttezza e della tracciabilità. Omaggi ed atti di cortesia e di ospitalità verso i rappresentanti di governi, pubblici ufficiali e pubblici dipendenti sono consentiti quando siano di valore tale da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretati come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio e tali spese, in ogni caso, devono essere autorizzate da soggetti competenti e documentate in modo adeguato. È fatto divieto di consegnare somme di denaro o altri mezzi di pagamento a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, al fine di influenzare la loro attività nell'esercizio dei propri doveri e ciò non può essere aggirato ricorrendo a forme alternative di contribuzioni nella veste di sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità, con le stesse finalità sopra esposte.

Articolo 36 – I RAPPORTI CON I FORNITORI ED I COLLABORATORI ESTERNI

La FISBB si impegna a ricercare nei fornitori e collaboratori esterni, professionalità ed impegno alla condivisione dei principi del Codice Etico e promuove la costruzione di rapporti duraturi per il progressivo miglioramento dell'attività della Federazione nella tutela e promozione dei contenuti basilari del Codice Etico. Nei contratti di acquisto, appalto, approvvigionamento e/o fornitura di beni e servizi e di collaborazione esterna, è fatto obbligo di:

- osservare le procedure interne per la selezione e gestione dei rapporti con i fornitori e collaboratori esterni e di non precludere ad alcun soggetto, in possesso dei requisiti richiesti, la possibilità di competere per aggiudicarsi un servizio di fornitura presso la Federazione;
- adottare criteri di valutazione oggettivi nella selezione dei fornitori, secondo il principio della trasparenza;
- ottenere la collaborazione di fornitori e collaboratori esterni per assicurare il soddisfacimento delle esigenze dei clienti e consumatori in misura adeguata alle loro legittime aspettative, costo e

tempi di consegna;

- includere nei contratti la conferma di aver preso conoscenza del Codice e l'obbligazione espressa di attenersi ai principi ivi contenuti, a pena di risoluzione contrattuale;
- osservare e richiedere l'osservanza del Codice, prevedendo specifiche sanzioni per l'eventuale violazione dello stesso;
- mantenere un dialogo aperto con i fornitori e collaboratori esterni;
- riferire tempestivamente al proprio responsabile le eventuali violazioni del Codice Etico.

Il Codice Etico deve essere portato a conoscenza dei fornitori e collaboratori esterni, prevedendo la sua inclusione nei contratti stipulati con fornitori e collaboratori per presa visione ed obbligo di rispetto dei suoi dettami. Sono vietati e perseguiti atti come la corruzione, i favori illegittimi, i comportamenti collusivi, le sollecitazioni di vantaggi, la corresponsione di benefici ed altri vantaggi finalizzati ad influenzare i dipendenti della Federazione.

Articolo 37 – I RAPPORTI CON LA COLLETTIVITÀ

La Federazione è consapevole dell'influenza che la propria attività può avere sulla collettività. Si impegna, quindi, a massimizzare il valore fornito alla collettività mediante organizzazione di eventi di carattere sportivo e culturale. Le attività della FISBB sono svolte con la consapevolezza della responsabilità sociale che la Federazione ha nei confronti di tutti i propri portatori di interesse e, in particolare, delle comunità locali in cui opera, poiché il rapporto con la collettività è alla base del buon andamento della Federazione stessa. La FISBB è inoltre responsabile che la propria azione ha effetti sulla ambiente e sul territorio. Per tale motivo nella scelta dei propri partner commerciali avrà cura di preferire quelli che salvaguardano la tutela dell'ambiente e del territorio e operano in una visione di sviluppo sostenibile, potendo richiedere per particolari forniture e servizi, requisiti di rilevanza sociale. FISBB, nell'organizzazione e nella erogazione delle proprie attività sportive, si pone inoltre l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale degli eventi direttamente o tramite il diretto coinvolgimento degli organizzatori coinvolti. La Federazione deve, quindi, diffondere la conoscenza dei valori e dei principi della FISBB al proprio interno ed anche all'esterno.

Articolo 38 – I RAPPORTI CON I MEDIA

Tutti coloro che operano per conto di FISBB sono tenuti a non fornire informazioni ad organi di comunicazione senza esserne stati specificatamente e previamente autorizzati dagli organi competenti. La FISBB contrasta e respinge ogni forma di disinformazione e/o diffusione non accurata e/o imprecisa di notizie che riguardano la Federazione stessa, la propria attività ed il proprio personale. Nei casi sopra

menzionati, verranno assunte tutte le iniziative più opportune, dirette a tutelare l'immagine e gli interessi della Federazione, garantendone correttezza dell'informazione, ivi compresa quella di carattere legale.

TITOLO IX – MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL CODICE

Articolo 39 – DIVULGAZIONE DEL CODICE ETICO

La Federazione si impegna a divulgare e diffondere il Codice Etico, con modalità diverse a seconda dei Destinatari, se ritenuto opportuno. Il Codice Etico deve essere aggiornato e revisionato sulla base di eventuali cambiamenti normativi, di casistiche sopravvenute successivamente nonché sulla base di segnalazioni ed altre necessità ritenute di particolare rilevanza dalla Federazione.

La Federazione chiede ai propri Destinatari interni di prendere visione del proprio Codice Etico, di rispettare i comportamenti richiesti nello svolgimento delle proprie attività e di cooperare affinché il Codice Etico venga sempre e comunque rispettato in ogni suo punto, senza alcuna eccezione di sorta. La Federazione chiede ai Destinatari esterni (fornitori, collaboratori, ecc..) di rispettare le norme stabilite dal Codice durante i rapporti intercorrenti tra di essi e la Federazione, prendendo visione del Codice Etico sul sito internet federale nonché su apposite clausole contrattuali.

L'Organismo di Vigilanza, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, ha il compito di vigilare sull'attuazione e sul rispetto del Codice Etico.

La FISBB si impegna a garantire una puntuale diffusione del presente Codice Etico, mettendolo a disposizione sul proprio sito internet ed inserendolo nei contratti o accordi con soggetti terzi, per permetterne la conoscenza ed il rispetto, prevedendo in caso di inadempimento, adeguate sanzioni contrattuali.

Articolo 40 – SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E SEGNALAZIONI

Chiunque svolga a qualunque titolo la propria attività a favore della Federazione è tenuto a conoscere le norme contenute nel Codice e le norme di riferimento che regolano l'attività svolta nell'ambito della sua funzione, derivanti dalla Legge o da procedure e Regolamenti interni.

La Federazione riconosce l'importanza di dotarsi di un adeguato sistema di controllo interno quale strumento che possa assicurare la verificabilità e conoscibilità delle operazioni federali, il rispetto delle leggi e delle procedure federali, la gestione ottimale ed efficiente e l'accuratezza e completezza dei dati sportivi, gestionali, contabili e finanziari.

Tutti i Destinatari del Codice, nell'ambito delle funzioni e responsabilità ricoperte, sono tenuti a partecipare attivamente al fine di attuare un efficace sistema di controllo interno provvedendo altresì al

continuo miglioramento dello stesso.

Le segnalazioni vengono considerate dalla Federazione come gesto di lealtà e buona fede nei confronti della FISBB e vengono applicate apposite procedure di sicurezza per garantire una adeguata tutela a tutti coloro che signaleranno anomalie alla Federazione. Le stesse rappresentano un obbligo e un dovere per tutti i Destinatari del Codice Etico.

Le segnalazioni possono essere effettuate da chiunque ne abbia interesse, per il bene della Federazione e possono riguardare chiarimenti interpretativi, richieste di integrazione, modifiche del Codice Etico e violazione dello stesso. La segnalazione per quanto di competenza deve essere trasmessa per iscritto all'Organismo di Vigilanza. La Federazione tutela gli autori delle segnalazioni contro eventuali ritorsioni cui possono andare incontro per aver riferito di comportamenti non corretti e ne mantiene riservata l'identità, fatti salvi gli obblighi di legge. L'Organismo di Vigilanza adotterà tutte le misure necessarie ad assicurare il carattere riservato delle informazioni ricevute, l'equo trattamento del personale coinvolto in condotte contrarie al Codice e il diritto di difesa di ciascun dipendente e collaboratore.

Articolo 41 – IL COMITATO ETICO

Per garantire il rispetto e l'osservanza del Codice Etico, il Consiglio Federale nominerà un Comitato etico costituito da quattro componenti indipendenti nominati dal Consiglio Federale.

Il Consiglio Federale nomina un Consigliere referente che dovrà essere sempre invitato alle riunioni del Comitato e tenuto aggiornato sui lavori.

Il Comitato indica un Presidente, il quale assumerà la carica previa ratifica da parte del Consiglio Federale. Il Comitato rimane in carica per un Quadriennio Olimpico. In ordine alle decisioni di assumere, qualora nel Comitato si raggiunga la parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Al Comitato saranno affidati i seguenti compiti:

- monitorare la diffusione e l'attuazione del Codice Etico;
- valutazione della necessità di revisionare il Codice Etico e sottoporre al Consiglio Federale tali ed eventuali revisioni;
- ricevere le segnalazioni di violazione al Codice valutando la possibile apertura o meno di un procedimento;
- adottare, ove necessario, i provvedimenti del caso, ovvero, inoltrare ogni più opportuna segnalazione agli Organi di Giustizia Competenti;
- promuovere, su richiesta del Consiglio Federale, iniziative di diffusione della cultura dei valori etici sul territorio nazionale;
- esprimere pareri non vincolanti su richiesta del Consiglio Federale e/o della Segreteria.

Articolo 42 – SISTEMA SANZIONATORIO

La violazione delle norme stabilite all'interno del Codice Etico, da parte dei Destinatari dello stesso, compromette il rapporto con la FISBB, al quale consegue provvedimenti proporzionati alla gravità della violazione. Eventuali provvedimenti sanzionatori nei confronti di risorse umane per violazioni al Codice Etico saranno adottati in coerenza con la normativa applicabile, nonché con il “Codice del Lavoro” ove applicabile.

In caso di accertata violazione del Codice Etico, la cui osservanza costituisce parte essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte dai dipendenti e/o collaboratori e/o dai soggetti che a qualunque titolo prestano attività a favore della Federazione, sono adottati dal Consiglio Federale, laddove ritenuto necessario, per la tutela degli interessi federali e compatibilmente con la normativa applicabile, provvedimenti disciplinari, che potranno anche determinare la risoluzione del rapporto e il risarcimento dei danni subiti.

È fatto salvo il diritto e la facoltà del Consiglio Federale di rimettersi integralmente, per quanto concerne il profilo sanzionatorio dei soggetti sportivi tesserati, alle decisioni degli Organi di Giustizia sportiva competenti.

Articolo 43 – DISPOSIZIONI FINALI

In caso di aggiornamenti, revisioni e tutte le volte in cui sia opportuno l'Organismo di Vigilanza dovrà trasmettere al Consiglio Federale l'indicazione delle modifiche da apportare al Codice Etico corredandole di una breve relazione illustrativa.

Le modifiche al Codice saranno diffuse e pubblicizzate in conformità alle disposizioni di cui al presente documento.

Il presente Codice Etico (al pari di ogni eventuale modifica o aggiornamento) entra in vigore con effetto immediato dalla data della sua pubblicazione sul sito istituzionale della FISBB.